

sive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2007, si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all'art. 1 del presente decreto, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 24 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A05443

DECRETO 28 luglio 2008.

Fissazione del prezzo delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2006, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la lettera del 25 febbraio 2008 - protocollo n. 22228, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

Tipo di targa	Costo di produzione	Quota di maggiorazione	Prezzo di vendita
<b>AUTOVEICOLI:</b>			
Targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi	€ 26,47	€ 13,24	€ 39,71
— per le province di:			
Aosta, Bolzano, Trento	€ 28,96	€ 14,48	€ 43,44
Targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi	€ 26,23	€ 13,12	€ 39,35
— per le province di:			
Aosta, Bolzano, Trento	€ 28,73	€ 14,37	€ 43,10
— Escursionisti esteri			
Targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi	€ 21,03	€ 10,52	€ 31,55
— CC, CD, NU			
Targa anteriore + targa posteriore	€ 21,03	€ 10,52	€ 31,55
— Rimorchi	€ 12,24	€ 6,12	€ 18,36
— Ripetitivi	€ 15,69	€ 7,85	€ 23,54
<b>MOTOVEICOLI:</b>			
Targa posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi	€ 14,11	€ 7,06	€ 21,17
— per le province di:			
Aosta, Bolzano, Trento	€ 15,35	€ 7,68	€ 23,03
— Escursionisti esteri			
autoadesivi comprensive dei bollini autoadesivi	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
<b>MACCHINE AGRICOLE:</b>			
— Posteriore	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
— Rimorchi	€ 12,24	€ 6,12	€ 18,36
— Ripetitivi	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
<b>MACCHINE OPERATRICI:</b>			
— Semoventi	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
— Trainate	€ 12,24	€ 6,12	€ 18,36
— Ripetitivi	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
PROVA	€ 11,66	€ 5,83	€ 17,49
CICLOMOTORI	€ 8,61	€ 4,31	€ 12,92

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A05476